

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE
DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

Lei ha contattato LUCERNONI S.N.C. DI LUCERNONI ALESSIO E ILEANA in qualità di Agente

Intermediario assicurativo operativo unicamente presso la sede dell'intermediario principale sotto indicato.

Intermediario assicurativo iscritto al RUI in data _____ **AI N°** _____ **Sez.** _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Telefono _____ E-mail _____

E-mail PEC _____ Sito Internet _____

operativo per conto dell'intermediario principale LUCERNONI S.N.C. DI LUCERNONI ALESSIO E ILEANA

Indirizzo VIA CHIODAROLI, 5

CAP 01100 Città VITERBO Provincia VT

Telefono 0761-304879 Fax 0761-329681 E-mail _____

iscritto alla sezione A del RUI al n. 000198508 in data 17/08/2007 E-mail PEC lucernonisnc@sicurezzapostale.it

Sito Internet _____

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

L'impresa di assicurazione di cui sono offerti i prodotti è Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario propone contratti:

Solamente di Groupama Assicurazioni S.p.A. in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007

Anche di altre Compagnie di Assicurazioni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente è stato informato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e ha ricevuto le informazioni eventualmente richieste.

Nel caso di vendita con consulenza l'intermediario fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119 ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private specificando, nella stessa, le modalità e il contenuto della consulenza basata su una analisi imparziale e personale, ai sensi dell'art. 119 ter comma 4 del Codice delle Assicurazione Private, in quanto fondata su un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato volta a identificare il prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente, nel rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art 119-bis comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.



Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite* è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice):

Compagnia	Provvidione annuale R.C. Veicoli a motore e natanti (escluso: settore III - Veicoli per trasporto cose settore IV - Veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e a uso pubblico)	Provvidione annuale RC Settore IV (esclusi veicoli fino a 60 q.li a noleggio con conducente - veicoli oltre 60 q.li conto terzi)	Prov. annuale RC Veicoli e natanti dati in locazione senza conducente e ad uso pubblico	Prov. annuale Rischi Altri
Groupama Assicurazioni S.p.A	8,73000%	7,94000%	3,97000%	3,97000%

* L'aliquota di imposta potrebbe risultare variata in applicazione dell'art.17 D.Lgs. n.68/2011

- a. provvigioni sui premi netti relativi agli altri Rami Dannì e Vita secondo quanto previsto dalle condizioni economiche dell'incarico;
- c. eventuali incentivi su Rami o prodotti, se maturati;
- d. eventuali diritti di emissione, se applicati dall'intermediario;
- e. eventuali onorari se corrisposti direttamente dal cliente;
- f. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui sopra è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:

- I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.

b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.



ALLEGATO 4 - TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il cliente:

Lei ha contattato LUCERNONI S.N.C. DI LUCERNONI ALESSIO E ILEANA in qualità di Agente

Intermediario assicurativo operativo unicamente presso la sede dell'intermediario principale sotto indicato.

Intermediario assicurativo iscritto al RUI in data _____ Al N° _____ Sez. _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Provincia _____

Telefono _____ E-mail _____

E-mail PEC _____ Sito Internet _____

operativo per conto dell'intermediario principale LUCERNONI S.N.C. DI LUCERNONI ALESSIO E ILEANA

iscritto alla sezione A del RUI al n. 000198508 in data 17/08/2007

Indirizzo VIA CHIODAROLI, 5

CAP 01100 Città VITERBO Provincia VT

Telefono 0761-304879 Fax 0761-329681 E-mail _____

E-mail PEC lucernonisnc@sicurezzapostale.it Sito Internet _____

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata



PAGINA BIANCA

